



COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Parrocchia 6 - C.A.P.09070 - ☎0785/57723- 57860 - aidomaggiore@tiscali.it

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DELLE
AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTA'

CRITERI PUNTEGGI E PROCEDURE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO

AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2009, ART. 3, COMMA 2, LETT. A) .

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 22.06.2012

INDICE

- Art. 1** **Oggetto**
- Art. 2** **Linee d'intervento**
- Art. 3** **Requisiti generali di ammissione comuni alle le Linee 1,2,3**
- Art. 4** **Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 5** **Controlli e verifiche**
- Art. 6** **Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria**
- Art. 7** **Criteri di attribuzione del punteggio comuni a tutte le linee**

- Art. 8** **Linea di intervento 1**
 - 8.1. Oggetto e tipologia di attività**
 - 8.2. Modalità di gestione**
 - 8.3. Criteri di accesso specifici**
 - 8.4. Assegnazione dei punteggi in base al reddito**
 - 8.5. Obblighi e natura della collaborazione**

- Art. 9** **Linea di intervento 2**
 - 9.1. Oggetto**
 - 9.2. Criteri di accesso specifici**
 - 9.3. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria**
 - 9.4. Modalità di erogazione del contributo**
 - 9.5. Obblighi dei soggetti destinatari**
 - 9.6. Cause di esclusione dal programma**

- Art. 10** **Linea di intervento 3**
 - 10.1. Oggetto del servizio civico e tipologia delle attività**
 - 10.2. Criteri di accesso specifici**
 - 10.3. Entità del compenso, orario e durata del progetto**
 - 10.4. Modalità e costi di gestione**
 - 10.5. Obblighi e natura della collaborazione**
 - 10.6. Assegnazione dei punteggi in base al reddito**
 - 10.7. Cause di esclusione****Note agli indici di valutazione**

Art. 1 Oggetto

Il presente documento, in esecuzione delle direttive regionali e tenuto conto delle linee guida predisposte dall'Ufficio di Piano del Distretto Ghilarza-Bosa, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà, finalizzati a favorire il reinserimento sociale delle persone e dei loro nuclei familiari, il superamento dell'emarginazione, la promozione delle capacità residue individuali, l'autonomia economica delle famiglie e delle persone in condizioni di accertata povertà, garantendo prioritariamente l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, subordinando, di norma il sostegno economico allo svolgimento di attività lavorative di pubblica utilità con finalità socio-assistenziali, che abbiano significative ricadute nel campo sociale, lavorativo, scolastico ed abitativo.

Art. 2 Linee d'intervento

Il programma di contrasto delle povertà estreme si articola in tre linee di intervento di seguito specificate:

- **Linea 1**- “Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà”;
- **Linea 2** - “Concessione di contributi per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali”;
- **Linea 3**- “Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale”.

Sulla base delle priorità programmate il Comune di Aidomaggiore definisce le seguenti direttive inerenti la durata degli interventi, l'entità del contributo ed il numero dei destinatari per ciascuna linea di intervento :

per la linea 1 - durata dell'intervento: 6 mesi,
entità del contributo : € 250,00 mensili,
numero destinatari: 6;

per la linea 2 – durata dell'intervento: 6 mesi,
entità del contributo: €132,00 mensili,
numero destinatari: 6;

per la linea 3 – durata dell'intervento: 6 mesi
entità del contributo: € 400,00 mensili.
numero destinatari: 8.

Il Comune di Aidomaggiore, si riserva la facoltà di aggiornare annualmente con apposito atto della Giunta Comunale, sulla base delle direttive regionali, della ripartizione assegnata dalla RAS, dei bisogni presenti nel territorio e delle priorità programmate:

- la percentuale di risorse, su quelle complessivamente trasferite , l'importo e la durata di ciascuna linea di intervento;
- l'entità del contributo ed il numero dei destinatari per ciascuna linea di intervento.

Successivamente alla valutazione delle istanze pervenute e formazione della graduatoria, il Comune, tenuto conto delle richieste ammesse ed in rapporto alle disponibilità finanziarie residue si riserva la facoltà di procedere con apposito atto :

- a rimodulare gli stanziamenti sopra determinati per ogni linea di intervento procedendo alla compensazione delle risorse tra le stesse;
- a rideterminare l'importo massimo dei sussidi e/o la durata degli interventi da erogare qualora le richieste siano in numero inferiore a quelle previste (fermo restando i limiti massimi previsti dalle direttive regionali stabiliti con appositi atti);
- a stabilire eventuali turnazioni in rapporto alle attività da realizzare;

– ad inserire ulteriori beneficiari mediante lo scorrimento delle graduatorie, nell'eventualità in cui le richieste siano in numero superiore a quelle previste per ogni linea, procedendo in tal caso all'erogazione dei contributi fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie residue e prevedendo eventualmente la riduzione, per gli stessi, del periodo di fruizione e dell'entità del contributo.

Il sostegno economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di situazioni specifiche, accertate dal Servizio Sociale Professionale.

L'accesso agli interventi è consentito, nell'anno di riferimento, ad un solo componente per nucleo familiare.

Il nucleo familiare che usufruirà dei suddetti interventi non avrà diritto all'assistenza economica in nessuna altra forma.

I sussidi di cui alle linee di intervento n. 1, 2 e 3 è non sono cumulabili tra loro.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione comuni alle linee di intervento

Possono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- residenza nel Comune di Aidomaggiore;
- età non inferiore agli anni 18;
- condizione di accertata povertà sia essa duratura o temporanea e/o in grave stato di indigenza economica.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

Le persone che intendono accedere agli interventi in oggetto dovranno inoltrare domanda esclusivamente su specifico modulo e nel bando pubblico predisposti dall'Amministrazione Comunale ed entro i termini stabiliti.

L'istanza, indirizzata all'ufficio servizi sociali ha valore di autocertificazione.

Per tutte le linee di intervento, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda che dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti all'ultima annualità di riferimento al momento della presentazione della domanda, rilasciata da un soggetto autorizzato di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione su eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale intervenute tra l'ultima dichiarazione dei redditi e/o ISEE e il momento della presentazione della domanda;
- documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF;
- documentazione e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti posseduti (comuni e specifici) richiesti per l'accesso alle linee di intervento;
- (solo per la linea 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le voci di spesa dei servizi essenziali.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio alla presentazione della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Potrà presentare domanda esclusivamente un solo componente il nucleo familiare.

Art. 5

Controlli e Verifiche

Il Comune provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Verranno effettuate verifiche periodiche per accertare l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.

Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà a beneficio di tutto il nucleo familiare, anche facendo ricorso, per la gestione degli interventi, ove necessario, alla figura dell'Amministratore di Sostegno, e/o prevedere l'utilizzo di voucher o buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.

In considerazione della natura del provvedimento, l'Amministrazione valuterà l'effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione reale sia diversa da quella anagrafica o si evidenziano situazioni anomale che necessitano di maggior tutela.

L'amministrazione ha inoltre la facoltà di sospendere e interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto;
- vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l'avvio;
- da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune;
- si arrechino danni a cose o persone;
- siano accertate violazioni di legge.

Art. 6

Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria

Il Comune erogherà le risorse alla luce delle disponibilità finanziarie e in relazione ad una graduatoria elaborata sulla base della somma dei punteggi attribuiti secondo la:

- a) Valutazione di criteri comuni alle tre linee e riferiti alla condizione sociale;
- b) Valutazione dei criteri specifici per ogni singola linea e riferiti alle condizioni reddituali.

Fra coloro che inoltreranno istanza al Comune, sarà data la precedenza, a prescindere dal punteggio di graduatoria a coloro che non hanno beneficiato delle linee di intervento 1,2 e 3 nell'annualità precedente a quella di riferimento bandita, ed a coloro che non hanno lavorato nei cantieri occupazionali attivati nell'annualità precedente a quella del programma di contrasto delle povertà di riferimento bandita.

L'ordine in graduatorie sarà determinato in base al punteggio conseguito.

Successivamente, in caso di parità di punteggio avranno priorità coloro che raggiungeranno il punteggio più alto relativamente alle voci *“Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico”* e *“Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico”*.

In caso di ulteriore parità, avranno priorità i nuclei nei quali sono presenti invalidi o anziani (oltre 70 anni), e in caso di ulteriore parità si considererà il punteggio più elevato ottenuto per l'età.

Art. 7
Criteria di attribuzione del punteggio comuni a tutte le linee

Sono comuni a tutte le linee (1,2,3) i punteggi che derivano dagli elementi valutati nella tabella sottostante.

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI ALLE 3 LINEE	PUNTEGGIO
Nucleo <i>familiare monogenitoriale</i> con figli a carico <ul style="list-style-type: none"> • con figli minori a carico • con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni 	3 +1, 5 punto per ciascun minore a carico +0,50 punto per ciascun figlio a carico
Nucleo familiare (<i>non monogenitoriale</i>) con figli a carico <ul style="list-style-type: none"> • con figli minori a carico • con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni 	2 +1,5 punto per ciascun minore a carico + 0,50 punto per ciascun figlio a carico
Persone che vivono sole	2
Per minore presente in affidamento familiare	1
Invalidità civile <ul style="list-style-type: none"> • Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74% • Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100% 	1 2
Per ogni anziano (da 70 anni) che vive all'interno del nucleo	1
Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: (casi di dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure alternative, mancanza di reti sociali).	da 1 a 5
Anzianità disoccupazione <ul style="list-style-type: none"> • inferiore ai 2 anni • dai 2 ai 5 anni • superiore ai 5 anni 	0,5 1 1,5
Età del richiedente <ul style="list-style-type: none"> • dai 18 ai 25 anni • dai 26 ai 35 anni • dai 36 ai 45 anni • dai 46 ai 64 anni 	0 0,5 1 2
Presenza di autoveicolo <ul style="list-style-type: none"> • alta cilindrata (dai 1700) immatricolato da meno di 3 anni • media cilindrata (1400-1699) immatricolato da meno di 3 anni 	-2 -1
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma "povertà estreme", nel cantiere comunale e/o occupazione occasionale nei precedenti 12 mesi	-2
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti del Servizio Sociale	Fino a -2

Art. 8
Linea di intervento 1

La linea di intervento 1 prevede la *concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà (temporanea o duratura).*

8.1. Oggetto e tipologia di attività

L'intervento prevede la concessione di un contributo economico, nella misura massima di € 250,00 mensili e per un periodo che non superi i 6 mesi (fermo restando quanto previsto all'articolo 2).

Per usufruire del suddetto sussidio sarà necessario da parte del beneficiario sottoscrivere un progetto personalizzato elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che preveda impegni personali volti a favorire l'uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue capacità.

Tale progetto prevede l'impegno del beneficiario a svolgere una o più attività coerenti con gli obiettivi condivisi, la durata dell'intervento, il monte ore giornaliero/mensile, l'entità del contributo.

La mancata sottoscrizione del programma o il mancato rispetto di una o più clausole, comporterà la decadenza dal beneficio.

Le tipologie di attività che potranno essere previste sono:

- attività di pubblica utilità commisurate alle capacità delle persone inserite (servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche, servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico, attività di supporto agli uffici del Comune con mansioni di tipo elementare);
- educazione alla cura della persona, assistenza sanitaria, sostegno alle responsabilità familiari;
- frequenza di corsi o percorsi formativi;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e/o di volontariato;
- ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi.

Sono esclusi dalle attività di collaborazione, usufruendo comunque del sussidio le persone inabili al lavoro in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla ASL competente attestante lo stato di invalidità e/o inabilità.

Nell'eventualità in cui l'Amministrazione proceda alla rideterminazione dell'importo massimo del contributo economico per le persone in possesso della pensione di invalidità civile l'intervento sarà ammissibile fino alla concorrenza del contributo mensile stabilito.

8.2. Modalità di gestione

Titolare della gestione degli interventi è il Comune, che può avvalersi della collaborazione dei CESIL, delle cooperative sociali, delle associazioni e di altri organismi del terzo settore per l'organizzazione, la gestione e la verifica del programma.

I beneficiari del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, devono:

- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
- accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma sottoscritto.
- tempestivamente informare i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio - assistenziale.

8.3. Criteri di accesso specifici

Per accedere alla linea di intervento 1 il richiedente oltre ai criteri di accesso comuni alle tre linee dovrà essere:

- annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare;
- b) che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti;
 - c) la mancata presentazione dell'interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall'Amministrazione per l'inizio dell'attività;
 - d) qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione posta in essere o intentata dal beneficiario del servizio che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio dell'Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l'ordinario svolgimento delle attività o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio.

L'assolvimento del programma da parte del beneficiario è vincolante.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto, la rinuncia o la mancata osservanza del piano personalizzato/disciplinare comporta l'automatica esclusione dai benefici salvo in casi di grave e comprovata necessità documentati al competente Servizio Sociale Comunale.

In caso di assenza l'utente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali e nel caso di malattia o di infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

Decadranno dall'intervento le persone che, nel corso di svolgimento dello stesso, dovessero accedere, attraverso l'ufficio del lavoro, ai cantieri avviati dall'Amministrazione Comunale, e/o che intraprendano un'attività lavorativa che consentirà al nucleo familiare di percepire un reddito ISEE superiore a quello richiesto per l'ammissione al beneficio.

8.6 Obblighi e natura della collaborazione

L'affidamento del servizio dovrà avvenire mediante la stipula di un disciplinare scritto, predisposto sulla base di quello elaborato dalla Regione Sardegna.

Con il disciplinare i beneficiari dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio, a carattere volontario, persegue una finalità socio assistenziale.

Si precisa ulteriormente che le prestazioni di servizio effettuate dagli ammessi al beneficio economico non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario ai sensi della L.R. n° 23 del 23.12.2005.

Le attività svolte direttamente dal Comune, si configurano come attività di volontariato così come previsto dalla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n° 20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n° 9 in materia di lavoro e servizi per l'impiego", che in particolare all'articolo 35 "Utilizzo per finalità sociali" prevede che l'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di intervento economico, erogati dalle amministrazioni comunali non costituisce rapporto di lavoro, e che per tali cittadini la medesima amministrazione deve provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per RCT verso terzi".

I soggetti interessati dovranno dichiarare di conoscere tale circostanza già all'atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall'Amministrazione.

Art. 9 Linea di intervento 2

La linea di intervento 2 prevede la concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà finalizzati all'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.

9.1. Oggetto

Questa linea di intervento prevede la concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non coperti da altre finanziamenti da parte di altri enti pubblici che perseguono le medesime finalità (es. L. 431/98 - fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), o alla riduzione dei costi riferiti a:

- canone di locazione;
- energia elettrica;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- riscaldamento;
- gas cucina;
- consumo dell'acqua potabile;
- servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter, per i quali non risulti che l'interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici.

La misura del contributo non può essere superiore a €132,00 mensili e comunque non superiore a complessivi € 792,00 annuali (fermo restando quanto previsto all'art. 2)

Per l'annualità 2011, nell'ambito della Linea 2, la quota del 33% (pari ad € 1.566,65) è riservata per la concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari, con redditi pario o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'indice ISEE (come previsto dall'allegato n° 2 alla delibera GR 20/8 del 26.04.2011), che non sono in grado di fronteggiare gli obblighi di natura tributaria riferiti ai servizi essenziali (rifiuti solidi urbani, acqua potabile, energia elettrica, tributi ICI 1° casa).

Per gli anni successivi l'Amministrazione Comunale si adeguerà alle disposizioni regionali che saranno emanate a riguardo.

9.2. Criteri di accesso specifici

Per accedere alla linea di intervento 2, il richiedente oltre ai criteri comuni alle tre linee dovrà avere:

- un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE, riferito all'ultimo anno di riferimento al momento della presentazione della domanda).

Viene presa in considerazione la soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT per il 2008 pari ad euro 999,67 mensili per una famiglia composta da due persone e si utilizza la scala di equivalenza sotto riportata per le famiglie di diversa composizione:

<i>Nr. Componenti famiglia</i>	<i>Coefficienti</i>	<i>Soglie di povertà mensile</i>	<i>Soglia di povertà annuale</i>	<i>Soglia di povertà ISEE</i>
<i>1 componente</i>	0,60	599,80	7.197,60	7.197,00
<i>2 componenti</i>	1,00	999,67	11.996,04	7.640,00
<i>3 componenti</i>	1,33	1.329,56	15.954,72	7.820,00
<i>4 componenti</i>	1,63	1.629,46	19.553,52	7.948,00
<i>5 componenti</i>	1,90	1.899,37	22.792,44	7.997,00
<i>6 componenti</i>	2,16	2.159,29	25.911,48	8.097,00
<i>7 componenti</i>	2,40	2.399,21	28.790,52	8.109,00

Per le annualità successive si provvederà all'adeguamento automatico sulla base delle direttive regionali

9.3. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 2, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

<i>Ampiezza famiglia</i>	<i>Soglia di povertà ISEE</i>	<i>Reddito</i>	<i>Punteggio</i>
<i>1 componente</i>	7.197,00	Fino a 2.367,00	2
		da 2.367,01 a 4.734,00	1
		da 4.734,01 a 7.197,00	0
<i>2 componenti</i>	7.640,00	Fino 2.513,00	2
		da 2.513,01 a 5.026,00	1
		da 5.026,01 a 7.640,00	0
<i>3 componenti</i>	7.8120,00	Fino 2.572,00	2
		da 2.572,01 a 5.144,00	1
		da 5.144,01 a 7.8120,00	0
<i>4 componenti</i>	7.948,00	Fino 2.614,00	2
		da 2.614,01 a 5.228,00	1
		da 5.228,01 a 7.948,00	0
<i>5 componenti</i>	7.997,00	Fino 2630	2
		da 2630,01 a 5260,00	1
		da 5260,01 a 7997,00	0
<i>6 componenti</i>	8.097,00	Fino a 2.633,00	2
		da 2.633,01 a 5.265,00	1
		da 5.265,01 a 8.097,00	0
<i>7 o più componenti</i>	8.109,00	Fino a 2.667,00	2
		da 2.267,01 a 5.334,00	1
		da 5.334,01 a 8.109,00	0

9.4. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di regolare documentazione attestante le spese sostenute per i servizi essenziali.

Il contributo economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di situazioni specifiche, accertate dal Servizio Sociale Professionale, fermo restando quanto previsto all'art. 5.

Per la Linea di intervento 2 "Concessione di contributi per gli obblighi di natura tributaria" il contributo potrà essere erogato dietro presentazione di apposita certificazione attestante le spese da sostenere per gli obblighi di natura tributaria per i servizi essenziali individuati dalla Regione (rifiuti solidi urbani, acqua potabile, energia elettrica, tributi ICI 1° casa).

I rimborsi saranno effettuati secondo le seguenti direttive:

- durata dell'intervento: erogazione del contributo massimo in un'unica soluzione a rimborso delle spese da sostenere per i procedimenti sanzionatori già oggetto di cartelle esattoriali alla data della presentazione della domanda e riferiti agli obblighi tributari per i servizi essenziali individuati dalla Regione (rifiuti solidi urbani, acqua potabile, energia elettrica, tributi ICI 1° casa);
- entità del contributo massimo: € 300,00;
- numero dei destinatari: 5;

Nel caso in cui la somma spettante sia superiore a quella documentata e ammissibile, sarà liquidato solo l'importo di quest'ultima.

Le somme non attribuite saranno utilizzate per l'erogazione dei contributi nell'ambito della Linea 2.

9.5 Obblighi dei soggetti destinatari

I destinatari dell'intervento dovranno :

- tempestivamente informare i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda;

- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale.

9.6 Cause di esclusione e decadenza dal programma

Sono esclusi dal programma tutti coloro:

1. il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi gli importi previsti nella tabella sopra riportata;
2. che risultino beneficiari di interventi/contributi da parte di altri enti pubblici che perseguono la medesima finalità (per es. L. 431/98 fondo nazionale per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione) o alla riduzione dei costi riferiti alle voci sopra riportate;
3. che non presentano la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi abitativi e dei servizi essenziali sopra indicati.

Decadranno dall'intervento le persone che, nel corso di svolgimento dello stesso, dovessero accedere, attraverso l'ufficio del lavoro, ai cantieri avviati dall'Amministrazione Comunale, e/o che intraprendano un' attività lavorativa che consentirà al nucleo familiare di percepire un reddito ISEE superiore a quello richiesto per l' ammissione al beneficio.

Art. 10

Linea di intervento 3

La linea di intervento 3 prevede la *concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.*

10.1. Oggetto del servizio civico e tipologia delle attività

Il servizio civico ha come scopo il reinserimento sociale mediante attività socialmente utili volte a rimuovere condizioni di disagio socio-ambientale dovute a fattori di carattere individuale, sociale e familiare e costituisce una forma di assistenza alternativa all'assegno economico.

Si stabilisce che:

- per ogni nucleo familiare potrà accedere al Servizio Civico soltanto un componente;
- non potranno essere ammesse allo svolgimento del servizio civico comunale le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico;
- il nucleo familiare che usufruirà del sostegno per il Servizio Civico non avrà diritto all'assistenza economica in nessuna altra forma;
- fra coloro che inoltreranno istanza al Comune, verrà data la precedenza, a prescindere dal punteggio di graduatoria, a coloro che non hanno beneficiato delle linee di intervento 1,2 e 3 nell'annualità precedente a quella di riferimento bandita, ed a coloro che non hanno lavorato nei cantieri occupazionali attivati nell'annualità precedente a quella del programma di contrasto delle povertà di riferimento bandita.
- decadranno dal servizio civico comunale le persone che, nel corso di svolgimento dello stesso, dovessero accedere, attraverso l'ufficio del lavoro, ai cantieri avviati dall'Amministrazione Comunale, e/o che intraprendano un' attività lavorativa.

Il servizio civico vedrà impiegati in ambito comunale i beneficiari per svolgere servizi di pubblica utilità collettiva nei più disparati settori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (uffici comunali, biblioteca, centro sociale, scuole, o altre sedi comunali);
- salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano, delle piazze, viabilità, parco giochi etc..;
- attività di assistenza, accompagnamento a persone disabili e/o anziane;
- attività di collaborazione con il servizio bibliotecario;
- servizio di accompagnamento e vigilanza presso le scuole presenti nel territorio comunale o alle quali il Comune di Aidomaggiore è stato accorpato;

- attività di collaborazione con gli uffici comunali (ad es. archiviazioni, commissioni, fotocopisteria, ecc.);
- servizi di pulizia, custodia del cimitero comunale (custodia, apertura, chiusura, pulizia, etc.);
- servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
- servizi di diffusione e di informazione delle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale;

Le attività previste dal servizio civico dovranno essere compatibili con età, capacità e/o particolari attitudini della persona inserita.

Le attività del servizio civico non rientrano nel sistema competitivo di mercato e non possono essere utilizzate in sostituzione di lavoro dipendente o autonomo.

E' esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione e potenzialità personale ed è proporzionalmente compensato.

10.2. Criteri di accesso specifici

Per accedere alla linea di intervento 3 il richiedente, oltre ai criteri di accesso comuni alle tre linee, dovrà essere:

- privo di reddito o possedere un reddito non superiore ad € 4.500,00 annui, comprensivo del reddito ISEE e dei redditi esenti IRPEF (ISEE ridefinito) .
- abile al lavoro;
- privo di un'occupazione o aver perso il lavoro e privo di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici;
- in età compresa fra 18 e 65 anni.

Le persone appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti, ex tossicodipendenti) possono rientrare se non diversamente assistiti.

Calcolo dell'ISEE ridefinito:
$$\frac{\text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}^*}{\text{Valore scala equivalenza}^{**}}$$

**Scala di equivalenza (in base al D.lgs 109/98)

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Costituiscono redditi esenti IRPEF, provvidenze come:

- pensione di invalidità civile, cecità e sordomutismo
- indennità di accompagnamento;
- pensione sociale o assegno sociale
- assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori - L. 448/98;
- rendite inail;
- contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
- contributi di integrazione al reddito (es. L.R. 20/97, L.R. 11/85, L.R. 27/83);
- borse di studio universitarie o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea;
- ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da amministrazioni pubbliche per le medesime finalità.

In presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo familiare, si potrà estendere il limite di reddito annuo fino ad € 5.500,00 (sempre comprensivi dei redditi esenti e calcolati con il metodo dell'ISEE), attribuendo in tal caso, un punteggio pari a 0.

Non saranno conteggiate nel computo del reddito le provvidenze relative al programma povertà estreme delle annualità precedenti.

10.3. Entità del compenso, orario e durata del progetto

Il sussidio sarà concesso per un ammontare massimo di € 400,00 mensili corrispondente a 40 ore mensili, fino ad un massimo di sei mesi (fermo restando quanto previsto all'art. 2).

Il monte ore mensile sarà ripartito settimanalmente sulla base delle attività previste nel contratto che verrà stipulato col beneficiario.

L'orario di servizio giornaliero e settimanale sarà concordato con ogni singolo beneficiario e sarà limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze e alle potenzialità del medesimo.

Il compenso forfettario onnicomprensivo sarà liquidato mensilmente dietro presentazione di apposita scheda oraria di presenza.

10.4. Modalità e costi di gestione

Gli interventi del servizio civico potranno essere gestiti in forma diretta, attraverso il coordinamento delle attività da parte del Servizio sociale comunale con il supporto del Cesil, del servizio tecnico, di polizia municipale, nonché del settore economico finanziario.

Le amministrazioni potranno, altresì, optare per la gestione del servizio civico in forma indiretta attraverso affidamento a cooperative di tipo B, che provvederanno a realizzare le attività di cui sopra, anche fuori dal territorio comunale.

I cittadini che prestano il servizio civico sono obbligatoriamente assicurati sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio sia per la responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione Comunale garantirà altresì ai cittadini impegnati nel servizio l'uso dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dei servizi.

I costi di gestione (ad esempio assicurazione, tutoraggio, acquisti attrezzature e abbigliamento da lavoro, visite mediche, ecc.) sono a carico del Comune che dovrà provvedervi con risorse proprie.

Qualora la gestione avvenga in forma indiretta attraverso l'affidamento a cooperative di tipo B, il comune dovrà stipulare apposita convenzione, prevedendo, tra l'altro, il trasferimento delle risorse relative ai costi di gestione.

10.5. Obblighi e natura della collaborazione

L'affidamento del servizio civico dovrà avvenire mediante la stipula di un disciplinare scritto, predisposto sulla base di quello elaborato dalla Regione Sardegna.

Con il disciplinare i beneficiari dichiareranno di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l'amministrazione comunale e che il predetto servizio, a carattere volontario, persegue una finalità socio assistenziale.

La mancata sottoscrizione del disciplinare o il non rispetto degli obblighi assunti comporteranno la decadenza dal beneficio.

Si precisa ulteriormente che le prestazioni di servizio civico effettuate dagli ammessi al beneficio economico non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale a carattere volontario ai sensi della L.R. n° 23 del 23.12.2005.

Le attività svolte direttamente dal Comune, si configurano come attività di volontariato così come previsto dalla Legge Regionale 5 dicembre 2005, n° 20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n° 9 in materia di lavoro e servizi per l'impiego", che in particolare all'articolo 35 "Utilizzo per finalità

sociali” prevede che l’attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di intervento economico, erogati dalle amministrazioni comunali non costituisce rapporto di lavoro, e che per tali cittadini la medesima amministrazione deve provvedere alla copertura assicurativa per infortuni e per RCT verso terzi”.

I soggetti interessati dovranno dichiarare di conoscere tale circostanza già all’atto della domanda e di accettare tutte le condizioni disciplinate dall’Amministrazione.

10.6. Assegnazione dei punteggi in base al reddito

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 3, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

ISEE RIDEFINITO	PUNTI
€ 0 a 1.000,00	Max 4
Da € 1.001,00 a € 2,500,00	3
Da € 2,501,00 a € 3,500,00	2
Da € 3.501,00 a € 4,500,00	1
Superiore a € 4.500,01	0

La posizione in graduatoria determinerà l’ordine di chiamata e di attivazione dell’intervento.

Il diritto all’erogazione del sostegno economico mensile per famiglia e persona decorre dalla data di attivazione dell’intervento.

10.7 Cause di esclusione

Sono esclusi dal programma tutti i cittadini :

- il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ridefinito superi i 4.500,00 euro o l’importo di Euro 5.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare;
- che non risultino abili al lavoro;
- che non siano residenti nel Comune di Aidomaggiore;
- che svolgano qualsiasi attività lavorativa;
- che abbiano un età inferiore a 18 anni e superiore a 65;
- che rifiutino di essere inseriti nell’attività indicata dall’Amministrazione Comunale.

Comporta la decadenza dell’incarico la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito dall’Amministrazione per l’inizio dell’attività di servizio civico.

Peraltro comporta l’immediata decadenza dal servizio qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione posta in essere o intentata dal beneficiario del servizio che sia tale da minare la reputazione ed il prestigio dell’Amministrazione Comunale, o sia pregiudizievole per l’ordinario svolgimento delle attività civiche o abbia minato la serenità di gruppi e/o persone coinvolte o beneficiarie del servizio civico.

In caso di assenza l’utente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali e nel caso di malattia o di infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

Note agli indici di valutazione

1. Nel prospetto di cui all'Art. 7, contenente "Criteri di valutazione comuni a tutte le linee" nella riga "Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale" possono essere incluse le diverse situazioni delle quali l'operatore sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente, ma che risultano difficilmente documentabili. Il servizio sociale di ciascun Comune potrà verificare la veridicità delle informazioni dichiarate attraverso i propri strumenti professionali (colloqui, richiesta della documentazione, visite domiciliari).

2. La valutazione della composizione del nucleo familiare deve essere riferita alla situazione di fatto al momento della presentazione della domanda.

Il nucleo familiare di appartenenza viene individuato secondo i principi e i criteri previsti dall'art. 2 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 130/00 (di correzione ed integrazione del D. Lgs. n. 109/98) e dall'art. 1 bis DPCM n. 242/01 (modica al DPCM n. 221/99) : i coniugi non legalmente separati con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare.

3. Per la definizione di nucleo monogenitoriale si fa riferimento alla Circolare n. 8/03 emanata dalla Direzione Generale dell'INPS, nella quale si considera la situazione di "genitore solo" come quella che ricorre nei seguenti casi:

- morte dell'altro genitore;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
- non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

Pertanto, nei casi diversi da quelli sopra elencati, per esempio nel caso di affidamento condiviso, il nucleo familiare dovrà essere integrato con l'altro genitore, salvo che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo genitoriale.

Per la determinazione del reddito del nucleo monogenitoriale sarà considerato anche l'assegno di mantenimento dei figli.